

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Grande confusione e preoccupazioni si registrano in seguito all'introduzione dell'imposta di soggiorno ed in particolare per quanto riguarda la sua applicazione nel caso di locazione di appartamenti ad uso turistico.

Appaiono infatti eccessivamente complesse a livello burocratico e soprattutto richiedenti un grosso dispendio di tempo, le modalità di pagamento alle quali sono assogettati i proprietari che affittano gli appartamenti ad uso turistico.

Con questo disegno di legge si intende togliere l'imposta di soggiorno ed introdurre solo per questa fattispecie (locazione di appartamento ad uso turistico) il tributo sul turismo che in buona sostanza si concretizzerebbe in un unico versamento una volta all'anno per appartamento da parte del proprietario.

Ciò significa sburocratizzare l'iter di pagamento, proponendo una procedura semplificata che preveda la corresponsione di un importo tra i 50 e i 150 euro ad appartamento in un'unica soluzione forfettaria una volta all'anno.

Tale proposta fu fatta già dai sottoscrittori in aula a dicembre scorso sulla Legge finanziaria 2016, ma fu purtroppo respinta dalla maggioranza.

Va infine detto che tale proposta non dovrebbe comportare una minore entrata per le casse della Provincia e le somme riscosse sono comunque destinate, nella proposta, alla promozione turistica d'ambito.

Sarà compito della giunta provinciale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, dettare le disposizioni per l'attuazione di tale disposizione normativa, in particolare per quanto riguarda la definizione dell'uso turistico, i termini e le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso, di applicazione delle sanzioni.

Cons. Walter Viola (1° firmatario)

Cons. Marino Simoni

Cons. Gianfranco Zanon

Disegno di legge

Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20: semplificazione dei tributi sul turismo

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "Per l'applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento, nelle strutture ricettive e negli alloggi previsti rispettivamente dall'articolo 30, comma 1, lettera d), e dall'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale questi alloggi e strutture sono concessi in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione dell'alloggio e dalla consecutività delle notti di soggiorno; la predetta disposizione si applica anche ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)." sono soppresse

2. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le parole: ", nonché degli esercizi indicati nell'articolo 30, comma 1, lettera d), e nell'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002".

3. La lettera a bis) del comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogata.

Art. 2

Integrazione dell'articolo 32 (Tributo provinciale sul turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 20 del 2005 è inserita la seguente:

"a bis) in quanto esercitano le attività indicate nell'articolo 30, comma 1, lettera d), e nell'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge provinciale n. 20 del 2005

1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale n. 20 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis

Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto da chi concede in locazione alloggi privati a uso turistico

1. La misura del tributo previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b), è differenziata per tipologie di immobili e per ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 o per singolo comune, è compresa tra 50 e 150 euro per ciascun appartamento ed è stabilita dal regolamento di esecuzione, anche tenendo conto dei benefici

derivanti dal turismo in ciascun ambito o comune.

2. I soggetti indicati nell'articolo 32, comma 1, lettera b), presentano un'apposita comunicazione al comune e la aggiornano nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale. In caso di mancata comunicazione entro i termini o di omessa indicazione di case o appartamenti concessi in locazione a uso turistico si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per ciascuna casa o appartamento, fermo restando il pagamento del tributo, dei relativi interessi e della sanzione tributaria per l'omesso o insufficiente versamento del tributo. I controlli sull'applicazione di questo comma sono svolti dal personale incaricato della Provincia e dal personale dei comuni interessati.

3. Il comune trasmette alla Provincia le comunicazioni pervenute ai sensi del comma 2 e i relativi aggiornamenti, ai fini dell'applicazione del tributo e dell'inserimento dei dati nel sistema informativo turistico della Provincia.

4. Il regolamento di esecuzione, approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale, disciplina la sua attuazione, compresi termini e le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni, nonché ogni altra attività di gestione del tributo. Una deliberazione della Giunta provinciale stabilisce i contenuti, i termini e le modalità delle comunicazioni previste dai commi 2 e 3. I soggetti indicati nell'articolo 32, comma 1, lettera b), versano il tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento."

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 1 si provvede utilizzando le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3.